

Pubblicato il 22/07/2019

Sent. n. 4027/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2014, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fregni, con domicilio digitale presso la PEC indicata nei registri del Ministero della Giustizia;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Romano, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, domiciliato digitalmente presso la PEC dell'avvocatura municipale e fisicamente presso la sede della medesima avvocatura sita in Napoli, piazza Municipio, pal. San Giacomo;

per l'annullamento

del provvedimento n. [omissis] con cui il comune di Napoli ha disposto il ritiro della disposizione dirigenziale n. [omissis] a mezzo del quale era stato rilasciato il provvedimento di condono edilizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1.1. La parte ricorrente, [omissis], impugna – in sede di trasposizione del ricorso straordinario originariamente proposto - l'atto indicato in epigrafe con cui il Comune di Napoli ha ritirato la disposizione n. [omissis] con cui si era concesso il condono edilizio ex L. 724/1994 per delle opere eseguite in due appartamenti siti in Napoli, via [omissis] (istanza prot. n. [omissis]).

In sede di verifica a campione, il Comune di Napoli aveva constatato la falsità della rappresentazione alla base del rilascio del titolo per la sussistenza, in loco, di un vincolo paesistico che non era stato dichiarato (essendosi, anzi, dichiarata l'insussistenza dei vincoli). Si rilevava, inoltre, la non congruità dell'oblazione versata. Con il provvedimento impugnato, l'ente ha, quindi, ritirato l'atto di condono.

La parte ricorrente censura:

I) il difetto di motivazione per non essersi indicate le ragioni alla base della ritenuta "incongruenza" dell'oblazione;

II) Il travisamento in ragione della correttezza del calcolo originariamente operato;

III) comunque, la prescrizione del diritto al conguaglio, essendo trascorsi oltre 36 mesi;

IV) la violazione di legge per non essersi considerato che il condono in questione può ben essere rilasciato per immobili siti in aree vincolate, non potendo disporsi l'annullamento del condono per questa sola ragione;

V) il difetto di motivazione per non essersi verificata la compatibilità dell'opera con il vincolo paesistico;

VI-VII) la violazione dell'art. 21 *nonies* L. 241/1990 (nel testo vigente *ratione temporis*) e del principio di proporzionalità in quanto non si sono espresse le valutazioni che renderebbero prevalente l'interesse all'annullamento rispetto a quello del privato anche in ragione del tempo trascorso.

1.2. Il Comune rileva come il ritiro dell'atto non abbia comportato il rigetto dell'istanza di condono con conseguente infondatezza delle censure sul merito e, comunque, chiede il rigetto del ricorso.

1.3. All'esito dell'udienza pubblica del 03.07.2019, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. Giova riassumere brevemente i fatti di causa. La ricorrente presentava una richiesta, ex L. 724/1994 (prot. n. [omissis]), volta a ottenere il condono edilizio per opere eseguite in due appartamenti siti in Napoli, via [omissis].

Successivamente, il Comune di Napoli, con delibera di Giunta municipale n. 4981 del 21.11.2006 prevedeva la possibilità, nei casi di abusi più semplici, di definire il procedimento di sanatoria sulla base di una autodichiarazione del privato, seguita da un riscontro meramente formale da parte dell'amministrazione comunale, e dalla emanazione del provvedimento di condono. Proprio per questa semplificazione procedimentale (che comprime sensibilmente la doverosa attività di controllo da parte dell'ente comunale) è previsto un successivo controllo a campione, mediante sorteggio di una percentuale minima di pratiche fra quelle positivamente deliberate.

La ricorrente aderiva a tale procedura semplificata e, il dato è pacifico, non dichiarava che l'immobile insisteva in area sottoposta a vincolo paesistico giunto D.M. del 20.05.1967; la parte dichiarava, anzi, che l'area non era sottoposta a vincoli.

Il Comune, sulla base della documentazione prodotta dalla parte, rilasciava il condono con disposizione n. 2812 dell'11.01.2008.

In sede di controllo a campione delle pratiche, l'ente, rilevata la falsità della dichiarazione circa l'insussistenza di vincoli e la non congruità dell'oblazione, ritirava la sanatoria con il provvedimento qui impugnato.

3.1. Occorre rammentare che in presenza di un atto cd. plurimotivato, la coerenza e la legittimità di una delle ragioni su cui si fonda la motivazione del provvedimento è da sola idonea a sorreggerlo, con conseguente perdita di rilevanza delle censure che si appuntano sulle altre autonome ragioni poste alla base del provvedimento medesimo (ex plurimis, C.d.S., n. 3194 del 2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII 08 maggio 2015 n. 2572, T.A.R. Campania, Napoli, IV sezione, n. 04703/2016, n. 4920/2016 e 2173/2017).

3.2. In tal senso, la ragione che si fonda sulla mancata dichiarazione della sussistenza del vincolo paesistico assume una portata assorbente rispetto a quelle che si riferiscono al preteso mancato versamento dell'oblazione.

3.3. In merito, va premesso che il D.P.R. n.445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazione ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione; tale indirizzo generale trova, peraltro, applicazione specifica nella materia del condono edilizio, nell'art. 39, 4° comma, della Legge 724/1994 e nell'art. 9, comma 2, della L.R. 10/2004.

In base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché l'obbligo della Pubblica Amministrazione di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge.

Alla luce di tali argomentazioni, la Sezione ha più volte chiarito, con riferimento a casi analoghi, che l'atto di caducazione si configura quale esito doveroso del procedimento di controllo a campione attivato (revoca in senso stretto), con la conseguenza con non sono evocabili i principi a presidio dell'esercizio dell'ordinario potere di autotutela decisoria, i quali postulano una riconsiderazione dell'interesse pubblico, inesistente nel caso di specie, in cui l'amministrazione ha verificato la carenza ab origine dei presupposti per concludere favorevolmente il procedimento di condono.

Nel caso di specie, l'atto deve essere qualificato quale atto di verifica e rimozione del precedente provvedimento di rilascio del permesso in sanatoria, avendo l'amministrazione accertato la mancanza di condizioni per accedere alla procedura semplificata, in disparte il tema della veridicità delle dichiarazioni rese dal privato (T.A.R. Campania, sez. IV, n. 700/2018).

3.4. In ogni caso vale rammentare che l'annullamento d'ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell'interessato (come nel caso in esame, dove è palese l'omissione della dichiarazione dell'esistenza di un vincolo paesistico sull'immobile oggetto dei lavori), per un verso, presenta un onere motivazionale attenuato in ragione dell'autoevidenza e della rilevanza dell'interesse pubblico all'ordinata gestione del territorio e alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali (artt. 9 co. 2 e 32 Cost.) e, per altro verso, non richiede che la valutazione contempra l'affidamento del privato che ha indebitamente ottenuto un'utilità in virtù delle proprie false dichiarazioni. In simili casi, infatti, non sussiste una posizione di affidamento legittimo e, anzi, l'onere motivazionale ben può essere soddisfatto mediante il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (l'orientamento appena riportato, già prevalente nella giurisprudenza amministrativa, è stato autorevolmente – e condivisibilmente – confermato dalla Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 17.10.2017).

Giova precisare, in proposito, che non sono applicabili, *ratione temporis*, le modifiche apportate all'art. 21 nonies L. 241/1990 dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124.

3.5. In virtù delle argomentazioni di cui sopra, il provvedimento di ritiro impugnato non incorre nel vizio di mancato rispetto delle forme e dei presupposti dell'autotutela né nella violazione del principio di proporzionalità essendo l'atto doveroso in rapporto alla omessa dichiarazione sull'esistenza del vincolo.

4.1. Le motivazioni che precedono chiariscono come le rimanenti censure siano irrilevanti o inconferenti.

4.2. Quanto alle censure relative alla ritenuta incongruità dell'oblazione, esse sono irrilevanti in quanto il provvedimento si sorregge validamente, come descritto, sulla parte della motivazione relativa alla dichiarazione non veritiera.

4.3. In merito, invece, alle censure relative alla effettiva compatibilità dell'opera con il vincolo paesistico, esse sono inconferenti in quanto, come ha anche precisato la difesa dell'ente locale, non si è inteso negare il condono, ma ci si è limitati a ritirare, doverosamente, la sanatoria rilasciata sulla base di informazioni false. Esse potranno, semmai, essere proposte avverso l'eventuale provvedimento di diniego, ma non possono essere rivolte all'atto qui impugnato che si sostanzia in un mero ritiro, come si è detto.

5. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

Le spese di lite – liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo respinge;

-) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Napoli che si liquidano in euro 3.000,00 oltre agli accessori di legge;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO